




**REGIONE MARCHE**  
**GIUNTA REGIONALE**

*Assessore*

*Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione delle attività culturali,  
musei, biblioteche, grandi eventi, spettacolo, turismo, emigrazione, caccia e pesca*

Ancona, 07/06/2018



Ai Presidenti :

- Associazione Italiana della Caccia – Italcaccia - Marche
- Associazione Nazionale Libera Caccia – ANLC - Marche
- ArciCaccia - Marche
- Ente Produttori Selvaggina – EPS – Marche
- Federazione Italiana della Caccia – FIDC - Marche
- Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro – ENALCACCIA - Marche
- Annu Migratoristi – Marche

- Loro sedi -

Gentilissimi Presidenti,

ho il piacere di comunicare che l'Assemblea Legislativa Regionale nella seduta del 5 giugno u.s. ha approvato la P.d.l. n. 202 di modifica della L.R. in materia di "Animali di affezione e prevenzione del randagismo" di cui allego copia.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita porgo i miei più cordiali saluti.

  
Moreno Pieroni



REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2018, N. 101

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10: "NORME IN  
MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"  
E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2018, N. 6:  
"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10  
'NORME IN MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL  
RANDAGISMO' E ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 36  
'MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 10 'NORME IN  
MATERIA DI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO'"

---

*M. Manti*

pdl n. 202

**Art. 1**

*(Modifica alla legge regionale 10/1997)*

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 (Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'") è sostituito dal seguente:

"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, anche a fini commerciali di:

- a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;
- b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta."

**Art. 2**

*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 (Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'") è abrogata.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO  
(Minardi Renato Claudio)

